

## **Sentenza del 19/10/2023 n. 734 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo Sezione/Collegio 2**

### **Intitolazione:**

CUT - Sanzioni - il persistente mancato assolvimento dell'obbligo tributario giustifica la determinazione della sanzione al massimo edittale - Sussiste

### **Massima:**

In tema di sanzioni, la condotta serbata dal contribuente connotata dal persistente mancato assolvimento dell'obbligo tributario, nell'ambito della graduazione della comminanda sanzione, proprio a cagione della prolungata inadempienza ben oltre i limiti posti dalla legge, giustifica una determinazione di essa sanzione nel suo massimo edittale; applicazione rafforzata In laddove non ricorre alcun motivo che possa, sia pure in resipiscente misura, attenuare l'inosservante condotta del soggetto obbligato.

### **Testo:**

Con gravame ritualmente interposto e rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, l'ufficio impugnava la sentenza n. 23/22, emessa in data 10/18.01.2022 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo Sez. I, con la quale, in una alla compensazione delle spese di lite, era stato parzialmente accolto il ricorso della contribuente avverso il provvedimento di irrogazioni sanzioni, nel massimo edittale (€ 740,00), per omesso pagamento del CUT 2020 (pari ad € 370,00) e, per l'effetto, determinate, esse sanzioni, nel loro minimo edittale, e cioè nella misura di € 370,00. A fronte di una statuizione che aveva rideterminato come innanzi la irrogata sanzione, e ciò sul rilievo che non si ravvisava nella considerata circostanza (procedimentale) e nello stesso atto, qui impugnato, una adeguata motivazione che potesse giustificare una quantificazione di detta sanzione nel massimo edittale (200% del CUT omesso), l'appellante, nei debiti termini gravatori, ripercorsi i fatti sostanziali e processuali posti a base del mezzo, ed a rimarcare l'erroneità di quanto statuito, deduceva che proprio la dimostrata perversità della contribuente nel non assolvere al CUT per cui è causa, né nel termine di 90 giorni dall'invito al pagamento, né successivamente alla scadenza dello stesso, costituivano, nella graduazione della sanzione, buona e sufficiente ragione per la sua quantificazione nel massimo edittale, non senza, ed a tal fine, richiamare giurisprudenza di vertice e relativo documento di prassi. Non si costituiva in giudizio la contribuente. Il ricorso veniva trattenuto a decisione all'esito della pubblica udienza del 04.10.2023. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è meritevole di accoglimento per gli appresso spiegati motivi. La condotta serbata nel caso in scrutinio dalla contribuente, connotata dal suo persistente mancato, quanto contestato, assolvimento dell'obbligo tributario in questione, nell'ambito della graduazione della comminanda sanzione, proprio a cagione della prolungata inadempienza ben oltre i limiti posti dalla legge, giustifica senz'altro una determinazione di essa sanzione nel suo massimo edittale. Infatti, non ricorre nel caso di specie alcun motivo che possa, sia pure in resipiscente misura, attenuare l'inosservante condotta del soggetto obbligato. Da ciò allora consegue che la sanzione originariamente irrogata debba ritenersi esigibile in tale sua comminata misura. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto altresì conto del fatto che la contribuente non si è costituita in appello. P.Q.M. la Corte, definitivamente pronunciando sull'interposto appello, così decide: accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara dovuta la sanzione così come determinata con l'atto impugnato; condanna l'appellata a rifondere in favore dell'appellante le spese del doppio grado di giudizio che liquida in € 200,00, per il primo grado, ed in € 150,00, per il secondo grado.